

N. 00321/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02469/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2005, proposto dall'Arch. G. Z., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Marolda, presso lo studio del quale, in Palermo, via Principe di Villafranca n.54, è elettivamente domiciliato;

contro

Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Montante, presso il cui studio, in Palermo, via G. di Giovanni n.14, è elettivamente domiciliario; Comune di Corleone in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della nota n.prot. 4583 del 24.6.2005 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P. e C., avente ad oggetto *"liquidazione e ratifica parcella prot. n.87 del 17.2.2005, relativa al progetto di completamento dei lavori di ristrutturazione e restauro del Convento di S. Agostino in Corleone, 1° Stralcio"*;

della deliberazione di liquidazione e ratifica di detta parcella, adottata dallo stesso Consiglio dell'Ordine in data 9.6.2005, divenuta esecutiva il 23.6.2005;
del dispositivo di liquidazione rilasciato in data 1.7.2005;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con determinazione sindacale n.2 del 10.1.2003, il Comune di Corleone affidava all'Architetto G. Z. l'incarico di “progettazione esecutiva, direzione, misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” relativo al completamento dei lavori di ristrutturazione e restauro del Convento di Sant'Agostino, ai sensi della l. n.241 del 1968.

Con la stessa determinazione veniva altresì approvato il relativo disciplinare di incarico.

Con contratto stipulato il 20.1.2003 (rep. N.3183) venivano confermate le condizioni stabilite nel disciplinare.

L'Architetto Z. presentava all'Amministrazione il progetto generale esecutivo e, successivamente, il progetto esecutivo di primo stralcio.

Con nota prot. 14596 del 21.6.2004, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo esprimeva parere favorevole, ad eccezione per la parte relativa alla

realizzazione dell'impianto termico all'interno del volume dell'edificio.

Con nota prot. 8017 del 9.7.2004, il Comune di Corleone presentava istanza volta ad ottenere la deroga alla suddetta prescrizione.

Con atti del 9.7.2004 i progetti venivano "validati" dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR n.554 del 1999.

Con deliberazione n.12 del 14.1.2005 la Giunta comunale prendeva atto del progetto generale e del primo stralcio, come modificati in esito alle richieste delle Autorità competenti al rilascio dei necessari pareri e nulla osta.

Con nota 588 del 25.1.2005 la Direzione Regionale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco accoglieva la richiesta di deroga relativa alla realizzazione dell'impianto termico.

Con parere espresso nell'adunanza del 2.2.2005 il Comitato Tecnico Amministrativo della Direzione del Settore Infrastrutture di Palermo riteneva i progetti meritevoli di approvazione.

Infine, in data 17.2.2005 l'Architetto G. Z. presentava al Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. di Palermo, la parcella relativa al progetto esecutivo di primo stralcio, per un importo complessivo di €.81.963,10 (oltre competenze per INARCASSA ed i.v.a.) ai fini della vidimazione prescritta dall'art.7 della L. reg. n.21 del 1985.

Ma con nota prot. 4583 del 24.6.2005 il Consiglio comunicava l'avvenuta liquidazione e ratifica della parcella per un importo complessivo di €.60.373,95 (oltre contributo per INARCASSA ed i.v.a.).

Poiché l'importo liquidato risultava inferiore rispetto a quello indicato nella parcella (in quanto il Consiglio ha espunto alcune voci relative a prestazioni ivi indicate), l'Archietto Z. ha impugnato il provvedimento in questione.

Lamenta, al riguardo:

1) violazione dell'art.3 della L. n.241 del 1990 e dell'art.3 della L. reg. n.10 del 1991,

nonché eccesso di potere per difetto di motivazione;

2) eccesso di potere per violazione della Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 31.8.1979;

3) eccesso di potere per violazione della Circolare n.5 del 18.7.1985 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e successivi aggiornamenti di cui alle Circolari n.140/1987 e n.162/1987.

Ritualmente costituitosi, il Consiglio Nazionale si è opposto all'accoglimento del ricorso.

Con ulteriore memoria il ricorrente ha insistito nelle domande di cui al ricorso introduttivo.

Infine, all'udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito del ricorso, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla questione introdotta con la domanda giudiziale in esame.

Con sentenza n.14812 del 2009 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che *“in tema di valutazione della congruità delle parcelle professionali presentate dai professionisti (NdR: nella specie tratta vasi di Avvocati, ma il principio è valido per tutti i professionisti) all'Ordine di appartenenza, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell'Ordine in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari”*; e ciò in considerazione della natura di ente pubblico non economico del soggetto e della natura obiettivamente provvedimentale dell'atto (conformi: CS, VI[^], 4942/2013; Id., 935/2010; TAR Lazio, Roma, III[^] quater, 196/2012; nonché Cass. SS.UU. n.1874/2009)

1.2. Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni che si passa ad esporre.

1.2.1. Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art.3 della L. n.241 del 1990 e dell'art.3 della L. reg. n.10 del 1991, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, deducendo che il Consiglio Nazionale si è limitato a ridurre l'importo della parcella sottoposta alla sua verifica, senza però fornire alcuna motivazione in merito a tale decisione.

La doglianza non merita accoglimento.

Dai conteggi analitici effettuati nel c.d. *dispositivo di liquidazione* si evince quali voci e quali importi sono stati riconosciuti.

Per quanto concerne le voci relative a prestazioni non riconosciute, occorre - invece - far riferimento all'apposita relazione esplicativa allegata al provvedimento impugnato, e costituente parte integrante dello stesso.

1.2.2. Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere per violazione della Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 31.8.1979, deducendo che il Consiglio Nazionale ha escluso, dai compensi relativi alla voce "verifiche dispersioni termiche", il *rimborso-spese* ed i *compensi accessori* (nella specie: spese di viaggio, vitto ed alloggio e cc.dd. spese per vacanze); rimborso e compensi che erano dovuti, posto che il luogo di svolgimento della prestazione si trova al di fuori del Comune ove Egli risiede.

La doglianza non merita accoglimento.

Ai sensi del DM 1.12.1975, nonché della L. n.373 del 1976 e del D.P.R. n.1052 del 1977, i rimborsi per spese di trasferimento, vitto ed alloggio - cc.dd. rimborsi "a piè di lista" - sono voci di spesa che non costituiscono oggetto di liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine; e che, se documentati e dovuti, vanno liquidati direttamente dall'Ente committente.

Correttamente, pertanto, il Consiglio dell'Ordine li ha esclusi dalle voci soggette al suo controllo, ed alla sua attività liquidatoria.

1.2.3. Con il terzo mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere per

violazione della Circolare n.5 del 18.7.1985 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e successivi aggiornamenti di cui alle Circolari n.140/1987 e n.162/1987, deducendo che illegittimamente il Consiglio Nazionale ha escluso dal computo gli onorari relativi alle prestazioni previste dalla L.n. 818 del 1984 per il rilascio del *nulla-osta* provvisorio per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

La doglianza non può essere condivisa.

Dalla documentazione in atti emerge che la prestazione in questione non si è riferita all'acquisizione del c.d. "certificato di prevenzione incendi" né all'acquisizione del *nulla-osta* per le attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, ma alla semplice acquisizione di un parere preventivo dei VV.FF., attività non rientrante fra le prestazioni autonomamente compensabili.

1.2.4. Con il quarto mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere per violazione dell'art.12 del Disciplinare d'incarico, deducendo che il Consiglio Nazionale avrebbe dovuto computare nella parcella anche la prevista maggiorazione del 25% dell'importo complessivo del progetto stralcio da lui redatto.

La doglianza non merita accoglimento.

La L. reg. n.7 del 2000 prevede che nel caso di affidamento di incarico professionale per un importo superiore ad €.100.000,00, occorre indire una pubblica gara.

Ma con determina sindacale n.1 del 2005 (subentrata alla determina sindacale n.2 del 2003) il ricorrente *ha avuto affidato un secondo incarico professionale avente ad oggetto ulteriori lavori di restauro del Convento di Sant'Agostino (e cioè lavori concernenti il medesimo immobile per il quale era stato conferito il precedente incarico)*, sicchè appare evidente che - trattandosi in sostanza di un unico incarico ("frazionato") - *la soglia stabilita dalla predetta legge regionale è stata oltrepassata.*

Correttamente, pertanto, il Consiglio Nazionale ha evitato di applicare il criterio invocato dal ricorrente (criterio che *aggancia* la parcella all'*importo complessivo* dell'incarico e che pertanto *presuppone* che esso sia stato *legittimamente conferito*); e, al fine di liquidare il corrispettivo per la *parte* di prestazione professionale *non eccedente* il limite previsto dalla L. reg. n.7 del 2000 - prestazione che va comunque remunerata - ha applicato il "*criterio alternativo*" dell'*incidenza percentuale delle prestazioni rese rispetto a quelle complessive previste nel contratto*.

E poiché tale criterio appare equo, ragionevole e sostanzialmente conforme ai principii che reggono il *diritto delle obbligazioni* ed il *diritto del lavoro* - principii in forza dei quali *nessuna 'frazione' di prestazione lavorativa legalmente resa può restare priva di corrispettiva remunerazione* - il provvedimento resiste alla censura.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.

Alla soccombenza del ricorrente non può che seguire la sua condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €.1500,00 oltre accessori di legge..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura di €.1500,00 oltre accessori indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)